

BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI NEL PERIODO GENNAIO 2024 - AGOSTO 2024

Premesse	2
Articolo 1 – Requisiti di accesso	
Articolo 2 – Partecipazione al concorso	
Articolo 3 – Risorse disponibili	4
Articolo 4 – Assegnazione del beneficio	4
Articolo 5 – Controlli	5
Articolo 6 – Responsabile del procedimento	5
Articolo 7 – Riferimenti per informazioni	6
Articolo 8 – Riferimenti normativi	6

Premesse

La Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020, n.178 ha introdotto una misura posta a sostegno del pagamento del canone di locazione degli studenti universitari per l'anno accademico 2020/2021; in particolare l'art. 1 comma 526 dispone: "Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 Euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di Euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato", nonché il comma 527 dispone: "Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio".

La Legge di Bilancio del 29 dicembre 2022, n. 197, all'art.1 comma 580 ha stabilito che "*Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.*" L'Università Ca' Foscari Venezia disciplina tale agevolazione con il presente Bando, in ottemperanza alla sopracitata Legge n.197/2022, alla quale è stata data attuazione con il

Il beneficio consiste in un contributo per il canone di locazione sostenuto per il periodo intercorrente da gennaio 2024 ad agosto 2024.

Articolo 1 – Requisiti di accesso

- Le studentesse e gli studenti iscritte/iscritti per l'anno accademico 2023/2024 ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia, in regola col pagamento delle tasse e dei contributi per tale anno accademico (e per gli eventuali anni accademici precedenti) possono partecipare al presente Bando se in possesso di tutti i sequenti requisiti:
 - essere in possesso di attestazione ISEE 2024 valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in proprio favore in quanto richiedenti il beneficio o dell'ISEE Corrente 2024 valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o dell'ISEE Parificato 2024, il cui valore non superi i 20.000,00 Euro;
 - b) per il periodo da gennaio 2024 ad agosto 2024:

decreto MUR-MEF 11 settembre 2023, n.1224.

- avere stipulato un contratto di locazione di un immobile abitativo ubicato in un Comune diverso da quello ove risiede la studentessa o lo studente nel periodo compreso dal 1° gennaio 2024 al 30 agosto 2024;
- avere una carriera attiva per i mesi di contratto per i quali si chiede il contributo: la studentessa o lo studente devono risultare regolarmente iscritti all'anno accademico 2023/2024 alla data di scadenza del bando;
- non avere conseguito il titolo nelle sessioni relative all'anno accademico 2022/2023.
- 2. Le studentesse e gli studenti non devono essere beneficiari di altri contributi pubblici per l'alloggio con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico. Tale beneficio risulta pertanto incompatibile con:
 - la Borsa per il diritto allo studio con lo status di "fuori sede", assegnata dall'Università (prima ed eventuale seconda assegnazione) per conto della Regione del Veneto per l'anno accademico 2023/2024;
 - altri contributi e rimborsi riconosciuti da altri Enti pubblici o privati in materia di alloggio per il periodo ricadente da gennaio 2024 ad agosto 2024.

- Potranno invece richiedere il rimborso le studentesse e gli studenti che hanno beneficiato della Borsa per il diritto allo studio per l'anno accademico 2023/2024, con lo status di "pendolare" o "in sede", non essendo incluso in tale borsa il valore del servizio abitativo.
- Le studentesse e gli studenti che intendono fare domanda per il beneficio descritto sono invitate/invitati prima di presentare domanda a verificare il possesso dei requisiti di accesso.

Articolo 2 – Partecipazione al concorso

- 1. Per partecipare al concorso è obbligatorio entro e non oltre le ore 12:30 di venerdì 30 agosto 2024:
 - a) compilare in ogni sua parte il form on line disponibile alla pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio > Sostegno pagamento canone locazione 2024 (www.unive.it/pag/42179) che dovrà essere trasmesso telematicamente al Settore Diritto allo studio cliccando il pulsante "invia modulo", allegando in un unico pdf la seguente documentazione:

CONTRATTO DI LOCAZIONE che deve essere:

- relativo ad una unità immobiliare, o porzione di essa, ad uso abitativo che non sia di proprietà di uno dei membri del nucleo famigliare, situato in un Comune diverso da quello ove risiede la studentessa o lo studente;
- > a titolo oneroso;
- redatto ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n.431 e s.m.i.;
- intestato/cointestato alla studentessa o allo studente richiedente il beneficio; non sarà considerato il contratto intestato a genitori o soggetti diversi dalla studentessa o dallo studente;
- valido a norma di legge, quindi firmato da entrambe le parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- il contratto potrà avere durata inferiore agli otto mesi, purché compreso nel periodo gennaio 2024 – agosto 2024 e in linea con tutte le indicazioni sopra menzionate;

unitamente al contratto di locazione deve essere presentata:

- la documentazione relativa all'avvenuta registrazione (comprese le eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri) presso l'Agenzia delle Entrate;
- la ricevuta del pagamento annuale dell'Imposta di Registro; se il contratto di locazione aderisce alla Cedolare Secca è richiesta copia della ricevuta di avvenuta registrazione (è accettata anche copia della registrazione effettuata on-line);

Nel caso in cui la studentessa o lo studente abbia preso alloggio a titolo oneroso presso le **residenze dell'ESU convitti**, **residence**, **istituti religiosi**, per il contratto non è richiesta la registrazione. Nel contratto, su carta intestata dell'Ente, devono essere riportati esplicitamente, oltre ai dati anagrafici della studentessa o dello studente, il corrispettivo, il giorno di inizio e di termine del periodo di alloggio (da cui si desuma che inerisce il periodo per il quale la studentessa o lo studente chiede il sostegno al canone di locazione).

QUIETANZE DI PAGAMENTO. La richiedente o il richiedente dovrà:

- dichiarare nel form il/i mese/mesi per il/i quale/quali chiede il sostegno al canone di locazione, il relativo importo pagato;
- allegare fattura, ricevuta fiscale nominativa o altra documentazione (bonifico) comprovante il pagamento del canone mensile da cui emerga l'importo pagato e l'imputabilità di tale spesa a sé stessa/stesso.

Non saranno prese in considerazione le eventuali spese accessorie (a titolo esemplificativo: spese condominiali, utenze domestiche, spese di connessione internet ecc.) non inerenti al mero canone riportato nel contratto di locazione, né le commissioni di pagamento delle singole rate.

La documentazione inerente il contratto e i giustificativi di spesa relativi all'agevolazione richiesta dovranno essere raggruppati in <u>un unico file in formato pdf. non superiore a</u> **10 MB da allegare al suddetto form on line**.

A conclusione della procedura la candidata o il candidato riceverà automaticamente, all'indirizzo indicato in fase di compilazione del form on line, una mail di conferma della presentazione della domanda.

b) aver ottenuto dall'INPS l'attestazione ISEE 2024 valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, o l'ISEE Corrente 2024 valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, o nel caso di redditi esteri l'ISEE Parificato 2024, in favore della studentessa o dello studente richiedente il beneficio. Nel caso di ISEE Parificato la studentessa o lo studente deve allegare tale documentazione al form on line di candidatura.

Nel caso di due (o più) studentesse o studenti appartenenti al medesimo nucleo famigliare, l'attestazione deve riportare la nota che la stessa si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di ciascuna studentessa o ciascuno studente.

Sarà accettata l'attestazione ISEE riferita all'anno solare 2024, ossia richiesta dal 1° gennaio 2024 sino alla data di scadenza del presente bando; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di rilascio dell'attestazione ISEE per l'Università, che avviene dopo qualche giorno dalla sottoscrizione della DSU.

Non sarà presa in considerazione l'attestazione ISEE richiesta oltre il termine di presentazione della domanda di sostegno al pagamento del canone di locazione, l'attestazione ISEE ordinaria che non si applica alle provvidenze per il diritto allo studio.

L'attestazione ISEE valevole per il diritto allo studio in proprio favore che presenti omissioni/difformità potrà essere accolta previa valutazione della documentazione relativa a tali difformità o autocertificazione che la studentessa o lo studente dovrà produrre al Settore Diritto allo studio su apposito form.

Il valore dell'ISEE sarà recepito d'ufficio dalla banca dati dell'INPS previo consenso che la candidata o il candidato dovrà fornire obbligatoriamente in fase di compilazione della domanda.

c) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando.

2. Non saranno accolte:

- le domande compilate erroneamente o incomplete della documentazione necessaria;
- le domande pervenute oltre le ore 12:30 del 30 agosto 2024;
- le documentazioni integrative alla domanda già trasmessa.

Articolo 3 – Risorse disponibili

1. Il tetto massimo nazionale di spesa a titolo di sostegno al canone di locazione per l'anno 2024 viene stabilito in 6 milioni di Euro. Si precisa che l'importo pro capite del contributo, che verrà riconosciuto alle studentesse o agli studenti aventi diritto, è determinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con successivo provvedimento in rapporto al tetto di spesa e al numero complessivo delle studentesse e degli studenti aventi diritto, che verrà comunicato al Ministero da parte di tutti gli Atenei statali.

Articolo 4 - Assegnazione del beneficio

1. Effettuati i controlli sulle istanze presentate, l'Università provvederà, entro il 27 settembre 2024, a comunicare al Ministero i dati relativi al numero di studentesse e studenti idonee/idonei al contributo. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti, con decreto direttoriale individuerà l'importo pro capite del contributo da riconoscere alle studentesse e agli studenti in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei.

Una volta che il Ministero avrà assegnato la quota parte delle risorse ad ogni singola Università sarà pubblicato alla pagina www.unive.it/dirittoallostudio > Sostegno pagamento canone locazione 2024 (www.unive.it/pag/42179), la graduatoria con l'esito delle domande

- pervenute, l'indicazione dell'ottenimento o meno del beneficio e l'importo del contributo assegnato.
- 2. L'assegnazione del sostegno al canone di locazione è soggetta alle trattenute e oneri previsti per legge.
 - Il Settore Diritto allo studio comunicherà (via mail all'indirizzo istituzionale matricola@stud.unive.it) alla studentessa o allo studente assegnataria/assegnatario del beneficio l'eventuale documentazione fiscale da compilare e ritrasmettere con le modalità e tempistiche che saranno rese note in tale comunicazione ed il periodo di accredito del contributo.
- 3. Il contributo sarà erogato **mediante accredito sulla CartaConto Ca' Foscari** che dovrà risultare attiva (https://www.unive.it/pag/8742/).

Articolo 5 - Controlli

- 1. Le domande saranno verificate dal Settore Diritto allo studio successivamente al 30 agosto 2024.
- 2. La domanda per l'accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
- 3. Le candidate e i candidati dovranno aver cura di conservare, per 5 anni, la documentazione originale, trasmessa in allegato al form on line di domanda. In caso di verifica l'interessata o l'interessato dovrà esibire al Settore Diritto allo studio dell'Ateneo la documentazione originale per dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. La mancata presentazione della documentazione originale o la difformità tra questa e la documentazione allegata al form on line, comporterà la decadenza dall'agevolazione ottenuta e la restituzione degli importi ricevuti; la restituzione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche che saranno comunicate dal Settore Diritto allo studio dell'Ateneo.
- 4. Nell'espletamento di tali controlli l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
- 5. I controlli e le verifiche sulla veridicità della autocertificazione della studentessa o dello studente possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio e con l'ausilio della Guardia di Finanza alla quale l'Ateneo trasmette le dichiarazioni per gli approfondimenti ispettivi di competenza. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159; potranno essere effettuati inoltre controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali.
- 6. La studentessa o lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione al Settore Diritto allo studio di qualsiasi evento si verifichi, successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione o della decadenza dell'agevolazione.
- 7. Incorre nella revoca del beneficio:
 - chi ha ottenuto un beneficio analogo erogato da altro Ente;
 - chi dichiara il falso (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n.445/2000).

Resta fermo quanto previsto in materia di sanzioni dalla normativa vigente in campo nazionale, in particolare si richiamano gli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e alcune fattispecie di reato previste dal Codice Penale, artt. 495 e 483.

Articolo 6 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/1990, è il direttore dell'Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio, dott.ssa Micaela Scarpa.

Articolo 7 – Riferimenti per informazioni

Per informazioni inerenti al presente bando rivolgersi al Settore Diritto allo studio (c/o palazzo Ca' Foscari – Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia) dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio tramite:

- tel. +39 041 234 7575 (Call center "Servizi agli studenti")
- > segnalazione all'indirizzo www.unive.it/aiutostudenti
- appuntamento, da prenotare on line all'indirizzo www.unive.it/pag/10590, nel seguente orario di apertura: martedì, giovedì e venerdì: 9.30 12.30 e mercoledì 14:30 16:30

Articolo 8 - Riferimenti normativi

Statuto di Ateneo Decreto del Rettore n.750 dell'8 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014

D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147

Legge 30 dicembre 2020, n.178

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2021

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Venezia, 18 luglio 2024

f.to La Rettrice prof.ssa Tiziana Lippiello

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - GDPR" si informano le/gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da esse/essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati verranno conservati per 10 anni in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e ai fini rendicontativi.

Per le finalità sopra riportate, oltre alle/ai dipendenti e collaboratrici/collaboratori dell'Ateneo, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento, potranno trattare i dati personali anche i soggetti che offrono all'Ateneo servizi strumentali o accessori strettamente connessi alle attività istituzionali dell'Ateneo (quali, per esempio, relatori esterni, personale delle strutture ricettive). L'elenco aggiornato di tali soggetti è reperibile sul sito di Ateneo alla pagina www.unive.it/pag/34666.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

Le interessate e gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it). In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a protocollo@pec.unive.it.

Le interessate e gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

Il Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella persona della Magnifica Rettrice.